



COMUNE DI PIMENTEL

Provincia del Sud Sardegna
via Zanardelli, 1 - 09020 Pimentel

Servizio sociale

Bando Pubblico per l'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2024

Istituito ai sensi dell'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

VISTI i seguenti ATTI:

Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art.11

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 DEL 31/07/2024;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

RENDE NOTO

che a far data dalla pubblicazione del presente bando e sino a **martedì 15 ottobre 2024** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione del canone di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98.

Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Pimentel, titolari di contratto di locazione di unità immobiliare di proprietà privata a titolo di abitazione principale, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.

Art. 1) Destinatari dei contributi

Destinatari dei contributi sono titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Pimentel e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune di Pimentel deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato costituisce economia da utilizzare l'anno successivo.

Il contratto deve:

- a) risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- b) sussistere al momento della presentazione della domanda;
- c) permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Art. 2) Non sono ammessi:

- a. I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un solo componente, pur essendo titolare del bene non possa godere dello stesso;
- b. I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- c. i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

art. 3) Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione.

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell' ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Art. 4) Requisiti richiesti per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

FASCIA A: ISEE (corrente o ordinario) del nucleo familiare uguale o inferiore alla di somma di due pensioni minime INPS (€ 15.563,86), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del Contributo per ciascun richiedente è destinato non può essere superiore a € 3.098,74.

FASCIA B: ISEE (corrente o ordinario) del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 16.828,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del Contributo per ciascun richiedente è destinato non può essere superiore a € 2.320,00

Art.5) Contributo concedibile

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Art. 6) Richiesta di partecipazione e documentazione da allegare

Al fine di poter partecipare al presente bando i richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione secondo il modulo di domanda predisposto dall'Amministrazione Comunale che è parte integrante e sostanziale del presente bando.

L'istanza di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte a pena di esclusione dal procedimento.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
2. Copia ISEE in corso di validità;
3. Copia della ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno (se non c'è stata adesione al regime fiscale cedolare secca);
4. Copia di un valido documento di identità del richiedente;
5. Copia di regolare titolo di soggiorno (solo per gli immigrati extracomunitari);

Le domande potranno essere trasmesse via email all'indirizzo sociale@comune.pimentel.ca.it o presentate anche a mano presso l'Ufficio di Servizio Sociale.

Art. 7) Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo previa verifica che i requisiti dichiarati in fase di presentazione dell'istanza siano stati mantenuti per tutto il periodo cui l'istanza si riferisce e previa verifica della regolarità nei pagamenti del canone di locazione.

DI STABILIRE CHE nel caso in cui la Regione eroghi un contributo non sufficiente a coprire l'intero fabbisogno il Comune procede a una riduzione proporzionale del Contributo di tutti i richiedenti.

Art. 8) Termini di presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato entro le ore 14.00 di martedì **15 ottobre 2024** a pena di esclusione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Alessia Benelli

